

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1973

Aumento del contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale dei finanzieri

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione nazionale dei finanzieri, costituita ed eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, e posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministro delle finanze, ha lo scopo di promuovere e cementare l'unione di tutti i militari in congedo della Guardia di finanza, mantenendo vivo — nel culto delle gloriose tradizioni del Corpo — il sentimento patrio e lo spirito militare, di assicurare ai propri soci ogni possibile assistenza morale ed economica e di rendere sempre più intensi i legami di cameratismo tra i militari in congedo e quelli in servizio.

L'ente trae i mezzi finanziari per la realizzazione delle proprie finalità dalle oblazioni volontarie dei militari della Guardia di finanza in servizio e, per effetto della legge 20 ottobre 1960, n. 1266, da un contributo straordinario annuo da parte dello Stato di lire 5 milioni.

L'Associazione, che all'atto della concessione del predetto contributo straordinario

statale era costituita da 132 sezioni, è stata potenziata fino a raggiungere le attuali 166 sezioni. Ciononostante, ancora in ben tredici capoluoghi di provincia ed in diversi altri importanti centri minori non si è potuto dar luogo alla costituzione delle sezioni. Tale carenza pone l'ente in condizione di non poter espletare appieno le proprie finalità: si rende, quindi, indispensabile sopperire alla rilevata carenza. Tra l'altro, la maggior parte delle sezioni esistenti non dispone di sedi sociali idonee ed è sistemata in locali tutt'altro che decorosi o, addirittura, si trovava in condizione di dover fare fronte a canoni di locazione superiori alle disponibilità finanziarie.

È da rilevare che l'Associazione, anziché ricevere dalle dipendenti sezioni una quota parte delle oblazioni versate dagli iscritti — come avviene per le altre Associazioni d'arma —, è costretta ad intervenire con tangibili sovvenzioni annuali nei confronti delle sezioni medesime, al fine di permettere loro di poter disporre di decorose sedi so-

ciali, di sollecitare le manifestazioni patriottiche e ricreative, intese ad attrarre in seno ad esse i finanziari in congedo ancora fuori dai ranghi associativi e quelli che annualmente lasciano il servizio, di promuovere l'inserimento, con pari dignità, nel concerto delle consorelle Associazioni d'arma e combattentistiche.

È da rilevare, poi, che con legge 26 novembre 1969, n. 931, al fine di potenziare le Associazioni nazionali d'arma che inquadrano i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è stato elevato il contributo dello Stato in loro favore, imputato sul bilancio del Ministero della difesa, da lire 120 milioni a lire 170 milioni, con un aumento di circa il 40 per cento.

Per fare fronte alle necessità dell'Associazione nazionale dei finanziari sopra elencate,

invero tutte essenziali per l'efficienza e la sopravvivenza stessa del sodalizio, è necessario che il contributo straordinario annuo a carico dello Stato, già concesso con la citata legge n. 1266 del 1960, sia quanto meno elevato nella medesima misura percentuale e cioè dalle attuali lire 5 milioni a lire 7 milioni.

Al maggior onere finanziario di lire 2 milioni può provvedersi mediante pari riduzione del capitolo 1206 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

A tanto provvede l'unito disegno di legge.

Il presente disegno di legge, decaduto per la fine della V legislatura, è stato riprodotto nel medesimo testo già presentato al Senato il 9 ottobre 1971 (atto n. 1909).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite massimo di lire 5 milioni entro il quale, per ciascun anno finanziario, possono essere concesse sovvenzioni all'Associazione nazionale dei finanziari in congedo, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1266, è elevato a lire 7 milioni a partire dall'anno finanziario 1972.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire 2 milioni sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 1206 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.